



Ministero della cultura

Soprintendenza Archeologia belle arti e
paesaggio
per le province di Caserta e Benevento

CASERTA

Palazzo Reale – Piazza Carlo di Borbone – 81100 Caserta

Caserta

Direzione Generale Archeologia Belle
Arti e Paesaggio - Servizio V
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Segretariato Regionale pe la Campania
sr-cam@pec.cultura.gov.it

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.
Acquisito con Prot. n. del

Class. 34.07.16 10/2024

OGGETTO: Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree denominate “Colle Alto, Bochicchi, Giordani, Bolella, Parlapiani, Piscone, Canepino e Colle Meo” nel comune di Morcone (BN) e “Colle San Martino, Case Sordi e Piana dell’Olmo” nel comune di Santa Croce del Sannio.

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 139 comma 5 del D.Lgs. 42/04

In riferimento al procedimento in oggetto e alle osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 139 comma 5 del

D.Lgs. 42/04, questa Soprintendenza, nel confermare la validità e la legittimità della procedura avviata con nota n. 5134 del 12/03/2024, rappresenta che:

- 1)
 - viste le osservazioni del 12/06/2024 presentate da parte dell’**Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.)**, trasmesse via PEC il 13/06/2024 e acquisite al protocollo della Soprintendenza in data 14/06/2024 al prot. n. 12212, con cui si chiede di ritirare in autotutela la proposta finalizzata all’apposizione del vincolo in oggetto e di disporre l’archiviazione del relativo procedimento, avviato con nota n. 5134 del 12/03/2024 MIC|MIC_SABAP;
 - considerato che le osservazioni presentate eccepiscono, in particolare che, le “Norme tecniche di attuazione” vietano che per tutte le zone (zona di paesaggio naturale; zona di paesaggio agrario; zona di recupero urbanistico edilizio) tanto i nuovi impianti per la produzione di energia alternativa da fonte solare ed eolica, compresi gli impianti di mini eolico e microeolico, e la realizzazione di sottostazioni elettriche di trasformazione connesse agli impianti di energia rinnovabile per realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci. Consentendo unicamente gli impianti fotovoltaici ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o di aziende agricole esistenti, da realizzare esclusivamente sulle coperture degli edifici; e, nel caso degli impianti eolici (compresi i minieolici e i microeolici), solo quelli per i quali si è concluso l’iter burocratico positivamente con l’acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente prima della data di pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
 - valutate ed esaminate le suddette osservazioni la scrivente Soprintendenza **ritiene di accogliere in parte le osservazioni**, in particolare di consentire, relativamente per le zone di paesaggio agrario e di recupero urbanistico edilizio, tra gli interventi ammessi “impianti di microeolico, ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o di aziende agricole esistenti”.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

- Inoltre va osservato sul punto come l'ammissione degli impianti di "microeolico ad esclusivo servizio dei singoli edifici" vale da solo a superare, in un sol colpo, tutte le osservazioni e la copiosa giurisprudenza citata dall'associazione A.N.E.V. Infatti si tutelano in questo modo tutti i valori invocati dall'ANEV stessa, relativi alla necessità del «giusto equilibrio» tra l'interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. L'installazione dei predetti impianti di microeolico rispetta senz'altro il rapporto di "proporzionalità" tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, come insegnato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 276/2020.

2)

- viste le osservazioni del 09/07/2024 presentate da parte di **Legambiente Campania**, trasmesse via PEC il 09/07/2024 e acquisite al protocollo della Soprintendenza in data 10/07/2024 al prot. n. 14245, con cui si chiede di ritirare in autotutela l'apposizione del vincolo in oggetto, avviato con nota n. 5134 del 12/03/2024 MIC | MIC_SABAP;
- per quanto riguarda l'osservazione relativa alla mancanza di concertazione preventiva anche per quanto riguarda quella con le associazioni portatrici di interessi diffusi, si fa presente che la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico prevede la possibilità di presentazioni di osservazioni dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio delle comunità locali interessate come indicato dall'art. 139 comma 5 del D.Lgs. 42/04, osservazioni che saranno valutate secondo quanto indicato dall'art. 141 comma 2 del suddetto D.Lgs;
- le osservazioni presentate eccepiscono, in particolare che, le "Norme tecniche di attuazione" vietano che per tutte le zone (zona di paesaggio naturale; zona di paesaggio agrario; zona di recupero urbanistico edilizio):
 - installazione di antenne per radiofonia o telecomunicazioni e di ripetitori di qualsiasi tipo, caratteristiche e dimensioni; tale interdizione viene contestata in quanto il divieto generalizzato imposto dalle NTA, in quanto proprio nelle zone montane e nelle aree interne tali impianti costituiscono una necessità per superare il *digital divide* che accentua le disuguaglianze non solo tra aree della regione, ma anche tra classi sociali, impedendo anche lo sviluppo dello smart working, della telemedicina, della formazione a distanza, tutti presupposti alla base della Strategia per le Aree Interne, volta a limitare lo spopolamento e garantire qualità della vita in contesti non altamente urbanizzati, favorendo quel riequilibrio territoriale nella regione tra aree interne e costiere essendo queste ultime, in virtù dei cambiamenti climatici dei tanti geo rischi esistenti, quelle dove è necessario ridurre il carico insediativo per ridurre conseguentemente i rischi che, come è noto, crescono con l'aumento della popolazione insediata e della densità abitativa;
 - installazione di nuovi impianti per la produzione di energia alternativa da fonte solare ed eolica, compresi gli impianti di mini eolico e microeolico, e la realizzazione di sottostazioni elettriche di trasformazione connesse agli impianti di energia rinnovabile per realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci (escludendo quelli per i quali l'iter autorizzativo sia già concluso); tale interdizione viene contestata apponendo un divieto a priori, impedendo la possibilità di una ricerca e verifica di soluzioni compatibili con le esigenze di tutela, soluzioni che, come avviene in tante realtà europee, possano contemperare la salvaguardia del paesaggio e quella dell'ambiente, entrambi già compromessi dagli effetti dei cambiamenti climatici: modifiche nelle colture e nella silvicoltura, per la siccità alternata a fenomeni alluvionali con conseguenti frane e dissesti, nonché per gli incendi dolosi o dovuti ad autocombustione, per la perdita di biodiversità floristica e faunistica, tutti elementi che determinano, di fatto, trasformazioni del paesaggio e dell'ambiente e delle condizioni di vita dei cittadini, oltre che aggravare lo spopolamento e l'invecchiamento della popolazione;
- valutate ed esaminate le suddette osservazioni la scrivente Soprintendenza ritiene di accogliere in parte le osservazioni, in particolare :



-di consentire, relativamente per la zona di recupero urbanistico edilizio, tra gli interventi ammessi "installazione di antenne per radiofonia o telecomunicazioni e di ripetitori";
-di consentire, relativamente per le zone di paesaggio agrario e di recupero urbanistico edilizio, tra gli interventi ammessi "impianti di microeolico, ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o di aziende agricole esistenti".

3)

- viste le osservazioni del 10/07/2024 presentate da parte della **Provincia di Benevento**, trasmesse via PEC il 10/07/2024 e acquisite al protocollo della Soprintendenza in data 12/07/2024 al prot. n. 14468, con cui si **chiede di rimodulare e ridurre l'estensione dell'area del vincolo in oggetto**, avviato con nota n. 5134 del 12/03/2024 MIC|MIC_SABAP;

- le osservazioni presentate propongono, in particolare:

- una rimodulazione e riduzione della estensione considerata nei territori di Morcone e Santa Croce del Sannio, tenuto conto larga parte dell'area proposta per la dichiarazione di notevole interesse pubblico resta preservata dalla disciplina vigente del PTCP della Provincia di Benevento, consentendo trasformazione limitate alle sole esigenze del settore agricolo e zootecnico;

- l'area oggetto di tutela potrebbe essere rapportata all'infrastruttura storica del Regio Tratturo, bene di pregio archeologico e culturale da preservare e valorizzare, ed alle aree ad esso contermini caratterizzate da valori storico-culturali di rilievo;

- valutate ed esaminate le suddette osservazioni la scrivente Soprintendenza **ritiene di non accogliere le osservazioni**, in quanto:

- l'area individuata, delimitata da indubbi confini amministrativi (limite regionale) e da strade provinciali, è caratterizzata oltre dal passaggio del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela dichiarato, con Decreto n. 120 del 28/06/2021 del Segretariato Regionale per la Campania del Ministero della Cultura, bene di interesse storico-archeologico e demoetnoantropologico, soprattutto dal suo complesso di rilievi collinari, boschi, praterie pascolive e coltivi, corpi idrogeologici, edifici abitativi e non, ruderi, resti archeologici, che presentano valenze paesaggistiche di pregio, che si possono riassumere nel palinsesto tipico della ruralità tradizionale, integrato da specifici elementi che riflettono la dinamica antropica e biologica del mondo pastorale seminomade, con l'avvicinarsi di campi aperti a foraggiare e cereali, frazioni ad oliveto, piccoli orti, prati pascolivi, boschi a querceto ceduo ed incolti. Inoltre nell'area sono presenti: piccoli nuclei rurali, contrade, masserie tradizionali, di valore storico e la Chiesa di Madonna del Rosario in località Piscone del comune di Morcone, sottoposta a tutela monumentale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del del D.Lgs.42/2004; nonché moltissime aree di interesse archeologico la cui documentazione è raccolta nel volume *Carta archeologica* del percorso beneventano del Regio Tratturo e del comune di Morcone, a cura di Luigi La Rocca e Carlo Rescigno, I quaderni di OEBALUS-2, Salerno 2010, che descrive un quadro territoriale densamente occupato dall'età sannita all'età medievale, che si conserva ancora in modo sostanziale nel paesaggio attuale e che è degno di essere tutelato e preservando, conservando ancora i valori di uno sfruttamento agricolo sostenibile e lento del territorio che ha costruito l'aspetto dell'area nel corso dei secoli;

- oltre a tutto, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i territori in oggetto, avviata ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. 42/04, propone delle norme tecniche di attuazione, ai fini della salvaguardia paesaggistica, che ampliano la disciplina di tutela prevista dal PTCP della Provincia di Benevento; Inoltre, va poi evidenziato che a sproposito le varie osservazioni invocano l'illegittimità della perimetrazione della zona interessata dal vincolo in oggetto. La giurisprudenza infatti pacificamente riconosce alla P.A. che indica l'estensione ed i limiti del territorio da vincolare un ampio potere di discrezionalità tecnica.

Quest'ultimo potere può eventualmente (come è ovvio) essere in seguito sindacato dal Giudice Amministrativo, ma soltanto in caso di illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, situazione al momento di certo non verificatasi. Infatti la documentazione istruttoria reca una compiuta ed esaustiva valutazione ed evidenziazione delle ragioni

(incensurabili nel merito in sede di legittimità) che sorreggono l'apposizione del vincolo. A fronte di ciò le motivazioni poste a sostegno delle osservazioni non sono certo sufficienti a dimostrare una manifesta illogicità o irragionevolezza della determinazione impugnata nel suo complesso. Né risulta meno che mai evidenziata l'erroneità dei presupposti o il travisamento dei fatti o il difetto di istruttoria o di motivazione. Del resto proprio l'ampiezza della zona assoggettata a vincolo esclude l'interesse di un singolo Comune a far valere un vizio che non sia specificamente dedotto ed attinente al sito nella propria disponibilità. In senso conforme la sentenza del TAR Basilicata Sez. I n. 231 del 8 aprile 2023.

A supporto della ampia discrezionalità riconosciuta su questo argomento alla P.A. c'è anche la sentenza del TAR Veneto n. 01280 pubblicata il 08/08/2022 che afferma come: "Il sindacato che questo giudice è chiamato a svolgere sul decreto di vincolo e sulla correlata disciplina d'uso riguarda, dunque, le modalità di esercizio del potere attribuito alla P.A. statale ("come" il potere è stato esercitato e con quale "grado di dettaglio") e deve essere svolto secondo i consueti stilemi che presiedono al controllo di legalità sull'esercizio dei poteri discrezionali (sussistenza dei presupposti, proporzionalità, logicità, coerenza, ragionevolezza, congrua istruttoria, adeguata motivazione, etc.), tenendo presente che il potere ministeriale, come delineato dalla richiamata sentenza n. 164/2021 della Corte Costituzionale, si configura come un potere discrezionale amplissimo (sostanzialmente privo di limiti esterni), in grado di incidere in maniera escludente (attraverso la normativa d'uso) e tendenzialmente irreversibile (in ragione della immodificabilità delle relative prescrizioni) sull'assetto degli altri interessi pubblici e privati, il cui soddisfacimento implichi l'utilizzo del bene assoggettato a vincolo".

Infine con la recente sentenza 1200 del 28 maggio 2024 il TAR Veneto è intervenuto sui provvedimenti di dichiarazione d'interesse culturale. I magistrati in quella sede hanno ribadito come in via generale l'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, che implica l'applicazione di cognizioni tecnico - scientifiche specialistiche è sindacabile in sede giudiziale (in analogia alla dichiarazione di notevole interesse) esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione. In senso conforme Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2024, n. 962.

4)

- viste le osservazioni del 10/07/2024 presentate da parte del **Comune di Morcone**, trasmesse via PEC il 10/07/2024 e acquisite al protocollo della Soprintendenza in data 12/07/2024 al prot. n. 14426, con cui si chiede la ripermimetrazione, con ridefinizione dell'ambito da valutare, nonché una migliore caratterizzazione normativa delle corrispondenti azioni di tutela del vincolo in oggetto, avviato con nota n. 5134 del 12/03/2024 MIC|MIC_SABAP;
- le osservazioni presentate propongono, in particolare:
 - una rimodulazione e riduzione della estensione nel territorio del Comune di Morcone teso a concentrare le azioni di tutela paesaggistica nella fascia di territorio più prossima al Tratturo, in quanto vero e tangibile elemento catalizzatore di tutti quei "segni" che sul territorio testimoniano ed evocano la tradizionale pratica della transumanza. La proposta alternativa, pertanto, si basa fondamentalmente sulla considerazione di una congrua fascia di influenza del Tratturo, quale primario elemento di caratterizzazione eco-storica del paesaggio locale, circoscrivendo quindi l'ambito di tutela, articolato in sottoambiti, a quelle porzioni di territorio che effettivamente intrattengono, per motivi storici, culturali, topografici e nondimeno socio-economici, un tradizionale stretto rapporto con la direttrice storica della transumanza;
 - sotto il profilo normativo, invece, la proposta comunale è orientata a prendere in opportuna considerazione che, per la natura stessa delle attività antropiche prevalenti nel territorio (agricoltura e zootecnia), anche in sede di tutela dei valori intrinseci della porzione di territorio interessata è necessario costruire un quadro normativo coerente con gli avanzamenti tecnologici e produttivi che ad oggi consentono di mantenere in vita un intero tessuto economico che, nei fatti, anche nella contemporaneità resta pur sempre nell'alveo della tradizione rurale. Per quanto attiene alle "norme", la proposta di rivisitazione (Cfr Allegato Osservazioni Comune di Morcone - Supporto Specialistico)

tende in primo luogo a caratterizzare meglio le indicazioni normative rispetto a quelle peculiarità locali che, lungi dal poter essere considerate di per se' "lesive" dei valori da tutelare, sono invece legate proprio alla tradizione insediativa rurale locale, anche qualora declinata in chiave attuale, e sono inoltre connesse alle necessità delle attività produttive agricole e zootecniche che, di fatto, con la loro presenza garantiscono un ineludibile quanto opportuno presidio umano nel campo aperto. Inoltre, gli "emendamenti" normativi proposti tendono a uscire dall'equivoca ed inopportuna equiparazione tra "incremento di quantità" (di volumetria, di altezza degli edifici, ecc...) e "vulnus paesaggistico", in primo luogo per gli stessi motivi innanzi riportati, che acclarano una capacità di autoregolazione testimoniata dall'equilibrio insediativo finora garantito, e in secondo luogo perché elementi che possono ben essere governati con gli ordinari strumenti di pianificazione (PUC, RUEC) senza la necessità di ulteriori aggravii procedurali ed amministrativi;

- valutate ed esaminate le suddette osservazioni la scrivente Soprintendenza **ritiene:**
 - per quanto riguarda la rimodulazione e riduzione della estensione nel territorio del Comune di Morcone, **di non accogliere le osservazioni, per le stesse motivazioni già sopra rese in riscontro alle osservazioni presentate dalla Provincia di Benevento;**
 - per quanto attiene alla rivisitazione delle norme tecniche di attuazione, viste le osservazioni presentate (vedi allegato "Osservazioni Comune di Morcone - Supporto Specialistico") che eccepiscono diversi punti delle NTA proposte, **nel confermare la validità e la legittimità di tutte le norme tecniche di attuazione proposte**, e di non ritenere ammissibili parti delle modifiche proposte in quanto, alcune non sono compatibili per una efficacia tutela del paesaggio esistente (come l'aggiunta del termine "*perceptivamente compatibili*" oppure come consentire "*l'espianto della vegetazione arborea e degli oliveti e le trasformazioni culturali di aree di pascolo e di bosco*") e altri parti apparirebbero in contrasto con la normativa vigente (come l'aggiunta proposta al paragrafo "Opere Pubbliche" del testo "*Per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, delle infrastrutture esistenti, invece, è sufficiente il solo parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio*"), **di accogliere soltanto alcuni osservazioni**, in particolare:
 - di aggiungere al punto n. 15, degli "interventi vietati" per la "zona di paesaggio naturale" il seguente periodo: **Cartelli pubblicitari altresì vietati, esclusi quelli indicatori di percorsi escursionistici o indicatori di esercizi di pubblico servizio, di modeste dimensioni e in materiali compatibili esteticamente con l'ambiente circostante, escludendo materiali plastici;**
 - di sostituire il punto n. 11, degli "interventi ammessi" per la "zona di paesaggio naturale" con seguente punto: **interventi per la recinzione per i boschi, aree incolte e di macchia vanno realizzate recinzioni con reti metalliche e pali in legno, o in metallo purché in colorazioni verdi o color terra o verde (ecomimetiche), ovvero con siepi ed arbusti tipici del luogo che non ostacolino le libere visuali (saranno consentiti cordoli interrati per evitare l'intrusione degli ungulati); per le pertinenze abitative vanno realizzate recinzioni con siepi o alberature di essenze autoctone, pali in legno, o in ferro purché in colorazioni verdi o color terra o verde (ecomimetiche), cancellate e/o rete metallica senza alcun tipo di basamento o cordolo a vista. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non deve superare i 2,00 metri;**
 - di sostituire il punto n. 14, degli "interventi ammessi" per la "zona di paesaggio naturale" con seguente punto: **installazioni di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo e/o per le necessità delle aziende agricole, quali caldaie, parabole, antenne, condizionatori;**
 - di sostituire il punto n. 14, degli "interventi vietati" per la "zona di paesaggio agrario" con seguente punto: **cartelli pubblicitari, esclusi quelli indicatori di percorsi escursionistici o indicatori di esercizi di pubblico servizio, di modeste dimensioni e in materiali compatibili esteticamente con l'ambiente circostante, escludendo materiali plastici;**
 - di sostituire il punto n. 2, degli "interventi ammessi" per la "zona di paesaggio agrario" con seguente punto: **interventi di ingegneria naturalistica per le eventuali**

opere di bonifica e contenimento dei terreni, nonché opere di sistemazione idrogeologica che, nei casi di importanti movimenti franosi, possono essere risolti esclusivamente con gabbionate, o palificate;

-di sostituire il punto n. 6, degli "interventi ammessi" per la "zona di paesaggio agrario" con seguente punto: **interventi di ripavimentazione di strade esistenti con misto stabilizzato o asfalto;**

-di sostituire al punto n. 10, degli "interventi ammessi" per la "zona di paesaggio agrario" il testo **"dalle leggi regionali di settore"** con il testo: **"Piano Urbanistico Comunale ed in generale dalla normativa urbanistica";**

-di aggiungere al punto n. 11 e 12, degli "interventi ammessi" per la "zona di paesaggio agrario" dopo il testo **"agro alimentari,"** il testo: **"nonché di strutture da adibire ad attività di allevamento (bovini, suini, ovi-caprino, avicoli, ecc.);"**

di sostituire al punto n. 11 e 12, degli "interventi ammessi" per la "zona di paesaggio agrario" il testo **"dalle leggi regionali di settore"** con il testo: **"Piano Urbanistico Comunale ed in generale dalla normativa urbanistica";**

-di sostituire il punto n. 16, degli "interventi ammessi" per la "zona di paesaggio agrario" con seguente punto: **interventi per la recinzione per i boschi, aree incolte e di macchia vanno realizzate recinzioni con reti metalliche e pali in legno, o in metallo purché in colorazioni verdi o color terra o verde (ecomimetiche), ovvero con siepi ed arbusti tipici del luogo che non ostacolino le libere visuali (saranno consentiti cordoli interrati per evitare l'intrusione degli ungulati); per le pertinenze abitative vanno realizzate recinzioni con siepi o alberature di essenze autoctone, pali in legno, o in ferro purché in colorazioni verdi o color terra o verde (ecomimetiche), cancellate e/o rete metallica senza alcun tipo di basamento o cordolo a vista. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non deve superare i 2,00 metri;**

-di aggiungere al punto n. 17, degli "interventi ammessi" per la "zona di paesaggio agrario" dopo il testo **"edifici"** il testo: **"(abitazioni, pertinenze, pergolati, tettoie, ecc.);"**

-di aggiungere al punto n. 19, degli "interventi ammessi" per la "zona di paesaggio agrario" dopo il testo **"condizionatori,"** il testo: **"pompe di calore e simili";**

-di aggiungere dopo il punto n. 3, del paragrafo relativo **"AREE DICHIARATE D'INTERESSE** **STORICO-ARCHEOLOGICO** **E**

DEMOETNOANTROPOLOGICO un nuovo punto con il seguente testo. **"installazione di opere edilizie o impianti di qualunque tipo, di carattere pubblico o privato, che procurino consumo di suolo, o violazione del sottosuolo, o degli spazi in elevazione, anche sospesi (passaggio di cavi e simili), inducendo alterazioni del paesaggio percettibili dal cono visuale da e verso il percorso tratturale."**

5)

- viste le osservazioni del 10/07/2024 presentate da parte della **società Fri-EL S.p.A.**, trasmesse via PEC il 10/07/2024 e acquisite al protocollo della Soprintendenza in data 15/07/2024 al prot. n. 14555, con cui si **chiede di ritirare in autotutela la proposta** finalizzata all'apposizione del vincolo in oggetto e di disporre l'archiviazione del relativo procedimento, avviato con nota n. 5134 del 12/03/2024 MIC|MIC_SABAP;

- considerato che le osservazioni presentate eccepiscono, in particolare che, le "Norme tecniche di attuazione" vietano che per tutte le zone (zona di paesaggio naturale; zona di paesaggio agrario; zona di recupero urbanistico edilizio) tanto i nuovi impianti per la produzione di energia alternativa da fonte solare ed eolica, compresi gli impianti di mini eolico e microeolico, e la realizzazione di sottostazioni elettriche di trasformazione connesse agli impianti di energia rinnovabile per realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci. Consentendo unicamente gli impianti fotovoltaici ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o di aziende agricole esistenti, da realizzare esclusivamente sulle coperture degli edifici; e, nel caso degli impianti eolici (compresi i minieolici e i microeolici), solo quelli per i quali si è concluso l'iter burocratico

positivamente con l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente prima della data di pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

- valutate ed esaminate le suddette osservazioni la scrivente Soprintendenza **ritiene di accogliere in parte le osservazioni**, in particolare di consentire, relativamente per le zone di paesaggio agrario e di recupero urbanistico edilizio, tra gli interventi ammessi "impianti di microeolico, ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o di aziende agricole esistenti".

6)

- viste le osservazioni del 12/07/2024 presentate da parte di **GAL ALTO TAMMARO : TERRE DEI TRATTURI S.C. a r.l.** trasmesse via PEC il 12/07/2024 e acquisite al protocollo della Soprintendenza in data 15/07/2024 al prot. n. 14702, con cui si chiede di ritirare e condurre in seno all'attività di concertazione e ripermimetrazione con la Regione Campania il vincolo in oggetto, avviato con nota n. 5134 del 12/03/2024 MIC|MIC_SABAP;
- per quanto riguarda l'osservazione relativa alla mancanza di concertazione preventiva anche per quanto riguarda quella con le associazioni portatrici di interessi diffusi, si fa presente che la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico prevede la possibilità di presentazioni di osservazioni dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio delle comunità locali interessate come indicato dall'art. 139 comma 5 del D.Lgs. 42/04, osservazioni che saranno valutate secondo quanto indicato dall'art. 141 comma 2 del suddetto D.Lgs;
- inoltre, le osservazioni presentate eccepiscono, in particolare che, le "Norme tecniche di attuazione" appongono a un divieto a priori, impedendo la possibilità di una ricerca e verifica di soluzioni compatibili con le esigenze di tutela, soluzioni che, come avviene in tante realtà europee, possano contemperare la salvaguardia del paesaggio e quella dell'ambiente;
- in riscontro a quest'ultime osservazioni si precisa che per quanto riguarda gli impianti da fonti rinnovabili già sono state accolte le osservazioni presentati dagli enti o società di cui al punto 1), 2) e 5), in particolare di consentire, relativamente per le zone di paesaggio agrario e di recupero urbanistico edilizio, tra gli interventi ammessi "impianti di microeolico, ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o di aziende agricole esistenti", inoltre si sottolinea che le NTA già prevedono la realizzazione di impianti fotovoltaici ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o di aziende agricole esistenti, da realizzare esclusivamente sulle coperture degli edifici.

7)

- inoltre si riportano le osservazioni del 12/07/2024 presentate da parte di **Italia Nostra – Sezione Matese Alto Tammaro** trasmesse via PEC il 12/07/2024 e acquisite al protocollo della Soprintendenza in data 15/07/2024 al prot. n. 14637, che, nel condividere il procedimento di tutela avviato da questo Istituto Ministeriale, *conferma il più vivo apprezzamento per il provvedimento in oggetto: l'aver salvaguardato aree caratterizzate dalla presenza del Regio Tratturo Pescasseroli – Candela, già autorevolmente recensite nella Carta archeologica del percorso beneventano del Regio Tratturo e del comune di Morvone di La Rocca L. Rescigno C. (cur.) edito da Lavieri, 2010, è un risultato di grande importanza, in un contesto nel quale il rischio di compromissione del patrimonio culturale e paesaggistico è fortemente avvertito;* inoltre l'associazione fa presente che l'esigenza di salvaguardia del territorio in questione ha origini antiche:
 - (Verbale del 30_04_2009; tra i firmatari dott.ssa Luigina Tomai e dott. Luigi La Rocca): "in riferimento al tracciato del Regio Tratturo il PTCP deve dettare una norma specifica indirizzata ai comuni che preveda, in sede di elaborazione dei PUC, la creazione di fasce di protezione da definire e concordare con l'ufficio di piano della Provincia e con le Soprintendenze competenti; 2. per i siti archeologici vincolati, il PTCP deve dettare una norma specifica indirizzata ai comuni che preveda, in sede di elaborazione dei PUC e di intesa con la Provincia e la Soprintendenza archeologica, la individuazione di contesti paesistici, al fine di migliorare la contestualizzazione dei suddetti siti";
 - Nell'area proposta il lavoro di rilevamento archeologico, diretto dalla Soprintendenza competente, è scaturito nella Carta archeologica del territorio comunale (La Rocca Rescigno 2010);



MINISTERO
DELLA
CULTURA

- La Carta archeologica è stata recepita nei primi mesi 2024 nei piani urbanistici del Comune di Morcone, a conferma della sua rilevanza;

- Lo stesso Comune di Morcone, in data 21/02/2023, come risulta a <https://va.mite.gov.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/9075/13350?Testo=&RaggruppamentoID=9#formcercaDocumentazione>, procedura VLA relativa ad impianto eolico denominato "Colle Marco", si sofferma diffusamente e in maniera documentata sul valore del Regio Tratturo Pescasseroli - Candela e sui beni paesaggistico-ambientali della zona (allegato);

- Ancor più diffusamente la Provincia di Benevento 18-01-2021 in altra procedura VLA per impianto eolico; "In tal senso l'azione di tutela e valorizzazione deve superare l'ambito circoscritto alle sole fasce tratturali per estendersi al complesso sistema paesistico e culturale del quale sono parte" pag2 e segg: <https://www.provincia.benevento.it/system/files/field/allegati/2021/01/0-Osservazioni-Provincia-BN-Servizio-Risorse-Idriche-Ecologia.pdf> prot.1245-del-18.01.21-

- Per le evidenti valenze ambientali, l'area interessata fu inizialmente inserita (2020) da Ispra nella perimetrazione del Parco Nazionale del Matese, Non risulta invece nelle successive perimetrazioni, a seguito di osservazioni di istituzioni locali sulla non appartenenza dal punto di vista fisiografico al versante del Matese. Ispra, tuttavia, ne raccomanda l'inclusione come area contigua, come proposto anche dalla Provincia di Benevento (il 17.12.2020) "L'inclusione nel perimetro proposto da ISPRA nella versione di luglio 2020 di quest'area, essenzialmente collinare e pianeggiante, che non appartiene dal punto di vista fisiografico al Massiccio del Matese in senso stretto e che in buona parte è interessata dalla presenza di aziende agricole e zootecniche, era stata decisa per i seguenti motivi: 1) proteggere il Fiume Tammaro (in cui ricade il SIC IT8020001 "Alta Valle del Fiume Tammaro") ed i suoi affluenti di destra provenienti dai Monti del Matese, con i relativi habitat fluviali, integralmente dalla foce fino alla confluenza con il Torrente Tammarecchia (SIC IT8020014 "Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia"); 2) includere nel Parco il Lago di Campolattaro (ZPSIT8020015 "Invaso del Fiume Tammaro"; Oasi WWF); 3) includere nel Parco uno dei tratti conservati meglio del Tratturo Pescasseroli - Candela, di grande interesse storicoculturale [...] A seguito della richiesta di esclusione di questa area dal Parco da parte della Regione, si è proceduto ad una revisione del perimetro [...] Tuttavia quest'area che verrebbe esclusa dal perimetro, potrebbe essere in seguito considerata come area contigua, come proposto anche dalla Provincia di Benevento (il 17.12.2020). (Ispra 2021, Istruttoria per l'istituzione del Parco Nazionale del Matese, pagg. 9-10)".

Ufficio Contenzioso
(avv. Antonio Russo)

Il Responsabile dell'Ufficio Vincoli
(arch. Niroscia Pagano)

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Rossano Vetrano)

per il direttore generale avocante
dott. Luigi La Rocca
il dirigente delegato
Arch. Mariano Nuzzo



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Alla Regione Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio
dg.500900@pec.regione.campania.it

e, p.c.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Caserta e Benevento
sabap-ce@pec.cultura.gov.it

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Servizio V
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree denominate "Colle Alto, Bochicchi, Giordani, Bolella, Parlapiani, Piscone, Canepino e Colle Meo" nel comune di Morcone (BN) e "Colle San Martino, Case Sordi e Piana dell'Olmo" nel comune di Santa Croce del Sannio.

Riscontro nota prot. 179957 del 09/04/2024.

Si riscontra la nota di codesta Regione prot. 179957 del 09/04/2024 riguardante l'oggetto.

Al riguardo, pur esprimendo apprezzamento per il contributo offerto, si deve evidenziare quanto segue, anche in riferimento a quanto comunicato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento con nota prot. n. 11743 del 10/06/2024, acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 5105 dell'11/06/2024.

In merito alle perplessità manifestate da codesta Regione a riguardo della procedura seguita da questo Ufficio si rappresenta che dalla lettura dell'art. 138 comma 3 del D.Lvo 42/04 di seguito riportato " *E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136*", e dell'art. 141 del medesimo D.Lvo " *Provvedimenti ministeriali*" si evince che il procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ad iniziativa Ministeriale prescinde dall'attivazione della Commissione regionale di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo.

In merito all'osservazione relativa alla mancanza di partecipazione al processo decisionale delle comunità locali, si fa presente che la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico prevede la possibilità di presentazioni di osservazioni dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio delle comunità locali interessate come indicato dall'art. 139 comma 5 del D.Lvo 42/04 : " *Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.*"



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Via Eldorado, 1 (Castel dell'Ovo) - 80132 Napoli (NA) - Tel. 0812464111 - Fax 0817645305
PEC: sr-cam@pec.cultura.gov.it PEO: sr-cam@cultura.gov.it - www.campania.beniculturali.it

Pertanto, decorso il termine di legge, le osservazioni pervenute saranno valutate secondo quanto indicato dall'art. 141 comma 2 : " Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione".

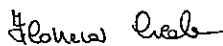
In merito al riferimento al processo di copianificazione in atto relativo all'intesa istituzione del 2016 per la redazione del piano paesaggistico regionale, ed alla fase di ricognizione dei beni tutelati di cui alle lettere c e d del comma 1 dell'art. 136 del Codice già validata dal Comitato Tecnico, si rappresenta che le tempistiche previste dalla copianificazione non sono compatibili con l'urgenza di pervenire alla emanazione di un cogente quadro prescrittivo d'uso del territorio oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico della Soprintendenza competente, al fine di assicurarne al più presto l'efficacia in regime di salvaguardia e garantire di conseguenza la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari dei luoghi oggetto di tutela.

Per quanto concerne l'osservazione riguardante la differenza tra la metodologia utilizzata dalla Soprintendenza di Caserta e Benevento e la metodologia per l'individuazione delle componenti di tutela paesaggistica per gli Ambiti di tutela del PPR definitiva in sede di copianificazione, questo Ufficio fa presente che le due metodologie non appaiono in contraddizione ma di contro integrabili in quanto la proposta formulata dalla Soprintendenza, una volta adottata, potrà essere letta attraverso i criteri condivisi nell'ambito della copianificazione al pari delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico già adottate e ricomprese negli ambiti di tutela individuati.

Alla luce di quanto sopra e del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento su richiamata (prot. n. 11743 del 10/06/2024), non si ravvisano elementi per rivedere la posizione dell'Amministrazione, e confida in ogni caso che codesta Regione vorrà condividere l'impegno di questo Ministero per la tutela di un territorio di cui è indubbio l'altissimo pregio paesaggistico.

Ufficio Tutela
FUNZIONARI ARCHITETTI

arch. Filomena Cicala



arch. Monica Minichini



La Presidente della Commissione Regionale

Segretario Regionale

Dott.ssa Teresa Elena Cinquantatquattro



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Via Eldorado, 1 (Castel dell'Ovo) – 80132 Napoli (NA) – Tel. 0812464111 – Fax 0812464286
PEC: sr-cam@pec.cultura.gov.it PEO: sr-cam@cultura.gov.it - www.campania.beniculturali.it